



DELIBERA N. 142/21/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ IL TIRRENO S.R.L. (FORNITORE
DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “TIRRENO SAT”
LCN 71) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE
NELL’ARTICOLO 8, COMMA 2, DELL’ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N.
353/11/CONS**

(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. SICILIA N. 30/2021 - PROC. 45/21/MZ-CRC)

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 24 giugno 2021;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 696/20/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 697/20/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la legge regionale 26 marzo 2002 n. 2, e in particolare l’art. 101 che ha istituito il “*Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Siciliana*” (CO.RE.COM.);

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai CO.RE.COM. in tema di comunicazioni, conforme al testo approvato dall’Autorità con delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017;

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell’art. 1, comma 2, dell’Accordo Quadro del 28 novembre 2017, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2018 l’Autorità delega al CO.RE.COM. Sicilia le funzioni di “*vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni [...], con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi*” ed inoltre che “*l’attività di vigilanza si espleta attraverso l’accertamento dell’eventuale violazione, anche su segnalazione di terzi, lo svolgimento dell’istruttoria e la trasmissione all’Autorità della relazione di chiusura della fase istruttoria*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

In forza di accordo stipulato in data 20 gennaio 2016, poi rinnovato in data 10 febbraio 2020, tra il Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia e l'Ispettorato Territoriale Sicilia, quest'ultimo ha segnalato, con nota acquisita dal Comitato testé menzionato al prot. n. 5980 del giorno 18 febbraio 2021, la violazione da parte della società Il Tirreno S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Tirreno Sat" - LCN 71, delle disposizioni normative contenute nell'art. 8, comma 2, dell'allegato A alla delibera 353/11/CONS per la mancata conservazione della registrazione dei programmi televisivi diffusi nel periodo compreso tra le ore 00.00.00 del giorno 25 gennaio 2021 e le ore 24.00.00 del giorno 31 gennaio 2021. Dalla relazione si apprende che a causa di un danno irreversibile occorso all'hard disk dell'apparato di registrazione, l'archivio magnetico è risultato inesistente. Con una nota, acquisita al prot. Mise n. 18537 del 5 febbraio 2021, infatti, la stessa società comunicava, a seguito della richiesta delle registrazioni, che: *"per un danno agli apparati di registrazione l'hard disk interno non è più recuperabile e siamo in attesa di ricevere apparecchio nuovo da sostituire. Al momento purtroppo la gravità del guasto non ci consente di soddisfare la richiesta nel range temporale da voi indicato [...] non appena sarà ricollegato il nuovo registratore vi daremo subito conferma per riprogrammare la verifica da parte dei Vostri funzionari"*.

Il CO.RE.COM. Sicilia, preso atto di quanto rilevato dall'Ispettorato Territoriale Sicilia del Ministero dello sviluppo economico, con atto CONT n. 30/2021, del 24 febbraio 2021 - notificato in pari data - ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti della società Il Tirreno S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Tirreno Sat" - LCN 71 ed ha contestato alla società sopra menzionata la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 8, comma 2, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS.

2. Deduzioni della società

A seguito della notifica del citato atto CONT. n. 30/2021 la società Il Tirreno S.r.l. ha fatto pervenire le proprie memorie difensive nelle quali ha dichiarato quanto segue: *"L'emittente televisiva "Il Tirreno S.r.l." ha, [...] da sempre, ottemperato e soddisfatto le istanze dei Vs. funzionari, in perfetto spirito collaborativo, fornendo le copie delle registrazioni dei palinsesti per i periodi richiesti in passato. [...] proprio in occasione dell'ultima istanza, oggetto di odierno vaglio da parte Vs., al fine di riscontrare la richiesta dei funzionari relativa al period 25 – 31 gennaio 2021, è accaduto un fatto eccezionale determinato da caso fortuito. Segnatamente, nel momento in cui gli apparati sono stati fermati per estrarre le registrazioni richieste dai Vs. funzionari, sono andati in corto circuito, e sono a Vostra disposizione per eventuali verifiche tecniche. La società istante, si è premurata, a mezzo pec del 02 febbraio 2021 di comunicare il guasto ai Vs. funzionari, evidenziando come, suo malgrado, siano andati perduti proprio i dati da loro richiesti a causa del suddetto guasto improvviso. [...] La società istante, si è resa parte diligente, provvedendo alla immediata sostituzione dell'Hard Disk, credendo, in buona fede di poter riprogrammare la verifica richiesta dai Vs. funzionari. Con comunicazione telefonica avvenuta in presenza di testimoni, il*

liquidatore della società ha contattato il Sig. Centorrino, tecnico incaricato della verifica. In esito al colloquio telefonico, la società istante ha trasmesso la [...] comunicazione pec onde evitare ai funzionari tecnici, Saporoso e Centorrino, di fare un viaggio da Palermo, evidenziando che a far data dal 12/02/2021, avrebbero potuto ripetere l'operazione dovuta. Il giorno 10 febbraio 2021 sono stati acquistati i nuovi apparati "HARD DISK 1TB 3,5 Sata Seagate" ed un registratore che hanno ripreso le registrazioni dal 12 febbraio 2021 ad oggi. La società istante, in luogo del nuovo appuntamento con i funzionari, ha ricevuto la notifica della contestazione in oggetto, apprendendo che, dalla relazione annotata al protocollo n. 5980 del 18 febbraio 2021 della Segreteria CO.RE.COM., sia stato rappresentato che l'archivio magnetico è risultato inesistente. Si contesta, integralmente, quanto asserito nella suddetta relazione atteso che l'apparato è esistente e funzionante, così come lo era fino al giorno in cui si è operata l'estrazione della registrazione da Voi richiesta, peraltro, avvenuta in presenza di testimoni. Nonostante la società istante abbia provveduto alla sostituzione dell'Hard Disk e del registratore, affrontando una spesa ingente in un momento drammatico come quello che stiamo vivendo, di crisi economica aggravato dagli eventi nefasti collegati alla pandemia, malgrado fosse in itinere la rottamazione volontaria già avvenuta, si è vista paventare un improvvido procedimento sanzionatorio per asserita violazione dell'art. 8, comma 2 della Delibera n. 353/11/CONS. La società istante non ha violato la norma di legge indicata, escludendo, il caso fortuito, ogni responsabilità nel merito. Il procedimento sanzionatorio intrapreso nei confronti della società che ha agito in buona fede è infondato in fatto e diritto, oltre che, particolarmente, ingiusto, andando a colpire, ulteriormente, un soggetto già stremato. Ad ogni buon conto, la problematica è stata risolta, immediatamente, da parte della società istante, comunque entro i 30 giorni, previsti per la c.d. proposta di impegno, ai sensi dell'art. 13 All A alla delibera 581/15/CONS. In definitiva, sebbene la società istante abbia agito nel rispetto della legge e si sia adoperata per la risoluzione sostanziale del problema, sorto per mero caso fortuito, entro i 30 giorni stabiliti dalla normativa, è stata, comunque, destinataria del procedimento sanzionatorio. [...] Nella fattispecie che ci occupa, non è stata posta in essere alcuna condotta illecita da parte della società istante, piuttosto vittima di infausto evento". Per le ragioni sopra esposte la società ha chiesto l'archiviazione del procedimento.

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria, il CO.RE.COM. Sicilia, con nota acquisita ai prot. AGCOM n. 0225573 del 14 maggio 2020, ha trasmesso gli atti all'Autorità, proponendo l'irrogazione di una sanzione pecuniaria nei confronti della Società Il Tirreno S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo "Tirreno Sat".

Questa Autorità ritiene di accogliere la proposta del CO.RE.COM. Sicilia in quanto sussistono gli estremi per procedere alla comminazione della sanzione. Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria in atti, infatti, si rileva dimostrata la violazione delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 2, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS per la mancata conservazione della registrazione dei programmi

televisivi diffusi nel periodo compreso tra le ore 00.00.00 del giorno 25 gennaio 2021 e le ore 24.00.00 del giorno 31 gennaio 2021. Secondo quanto riportato nella relazione acquisita al prot. CO.RE.COM. n. 5980 del giorno 18 febbraio 2021, anche la regolare tenuta dell'archivio magnetico è risultata compromessa, in conseguenza del danno irreversibile occorso all'hard disk dell'apparato di registrazione. Occorre precisare che il guasto tecnico occorso all'apparato di registrazione non costituisce causa esimente dal rispetto delle normative di settore con la conseguente non perseguibilità dell'illecito derivante, incombendo, comunque, sull'esercente l'attività, la responsabilità relativa al mancato rispetto della normativa vigente - salvi i casi di forza maggiore o caso fortuito, non dimostrati in atti - che, nel caso di specie, prevede l'obbligo della conservazione integrale delle registrazioni dei programmi diffusi per i tre mesi successivi alla data di trasmissione. Nel caso di specie non è ravvisabile la circostanza del "caso fortuito" atto ad escludere la punibilità dell'agente per la violazione verificatasi in quanto l'accadimento fortuito, per produrre l'effetto di escludere la punibilità dell'agente, deve risultare totalmente svincolato sia dalla condotta del soggetto agente, sia dalla sua colpa; ne consegue che in tutti i casi in cui l'agente abbia dato materialmente causa al fenomeno (solo, dunque, apparentemente fortuito), ovvero nei casi in cui l'accadimento, pure eccezionale, poteva in concreto essere previsto ed evitato se l'agente non fosse stato imprudentemente negligente o imperito, non è possibile parlare propriamente di caso fortuito in senso giuridico (cfr. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 4220 del 22 marzo 1989). Invero, la mancata conservazione delle registrazioni richieste dal CO.RE.COM. ha precluso alle istituzioni competenti il controllo sull'emesso televisivo e quindi la verifica di conformità alla normativa in vigore dell'attività posta in essere del fornitore del servizio media audiovisivo locale. Con riferimento alle giustificazioni della società secondo cui *"la problematica è stata risolta, immediatamente, da parte della società istante, comunque entro i 30 giorni, previsti per la c.d. proposta di impegno, ai sensi dell'art. 13 All. A alla delibera 581/15/CONS"* occorre precisare che l'istituto degli "impegni" di cui all'articolo 14bis della legge 4 agosto 2006, n. 248 non è applicabile ad un fornitore di servizio media audiovisivo in ambito locale quale *"Tirreno Sat"*, in quanto la corretta interpretazione della norma in esame porta ad escludere che di essa possano beneficiare i fornitori di servizi media audiovisivi relativamente alla propria attività radiotelevisiva per mancanza della condizione presupposta dalla norma (articolo 14 bis del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, in legge 4 agosto 2006, n. 248) consistente nella necessità di promozione della concorrenza nella fornitura delle reti di comunicazione elettronica e delle risorse e servizi correlati, attività che non sono proprie della società in parola.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 8, comma 2, dell'allegato A alla delibera 353/11/CONS *"I soggetti di cui al comma 1 conservano la registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi. La registrazione deve consentire di individuare, per ciascun programma o porzione di programma, le informazioni relative alla data e all'ora di diffusione"*;

RITENUTA, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa al pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) ad euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00), ai sensi del combinato disposto delle disposizioni di cui agli artt. 51, comma 2, *lett. b*), e 5, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la violazione rilevata nella misura corrispondente al minimo edittale pari a euro 516,00 (cinquecentosedici/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società Il Tirreno S.r.l. deve ritenersi di elevata entità in considerazione del fatto che l'hard disk, e di conseguenza l'intero archivio magnetico, è risultato irrimediabilmente compromesso a causa di un guasto tecnico.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

Pur avendo sostituito l'hard disk danneggiato e ripreso le registrazioni a partire dal 12 febbraio 2021, la società non ha attenuato né eliminato le conseguenze della violazione già verificatasi;

C. Personalità dell'agente

La società Il Tirreno S.r.l., in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente, ma nella vicenda in esame, ha dimostrato, di fatto, di non disporre di tale organizzazione;

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la complessiva misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto. In particolare, dalla consultazione della banca dati "Telemaco" del Registro delle Imprese, i dati di cui si dispone sono quelli relativi all'anno 2018, da cui risultano (voce A1 del conto economico) ricavi pari a euro 110.098 e un bilancio in perdita;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Il Tirreno S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Tirreno Sat" LCN 71, con sede legale in Milazzo (ME), Via Ponte S. Pietro,

Vill. Grazia sn di pagare la sanzione amministrativa di euro 516,00 (cinquecentosedici/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 8, comma 2, dell'allegato A alla delibera n. 353/11/CONS;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 516,00 (cinquecentosedici/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con delibera n. 142/21/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato. È fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 142/21/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma, 24 giugno 2021

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba